



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ALLE PREFETTURE – U.T.G.	<u>LORO SEDI</u>
ALLE QUESTURE	<u>LORO SEDI</u>
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI	<u>TRENTO E BOLZANO</u>
ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile	<u>AOSTA</u>
E, p.c.:	
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>

Oggetto: Individuazione dell'Autorità competente all'approvazione della nomina a guardia privata giurata ed al rilascio della licenza di porto d'armi in favore del personale giurato degli istituti di vigilanza privata.

^^^^^^^^^^

Seguito:

f.n. 557/PAS/U/002247/10089.D(7)2 del 14.2.2018

1) *Premessa.*

Si fa seguito alla circolare sopra indicata, con la quale sono state fornite indicazioni applicative in tema di trasporti valori alla luce del parere n.1490/2017 (consultabile e scaricabile sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), rassegnato dal Consiglio di Stato nella seduta del 6 dicembre 2017.

Come si è anticipato, il predetto parere abbraccia indirizzi interpretativi anche su altri temi relativi alla disciplina della vigilanza privata, tra cui anche quello della corretta individuazione del Prefetto territorialmente competente a rilasciare il provvedimento di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e del connesso permesso di porto d'armi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

La questione riguarda specificamente il personale giurato operante alle dipendenze di istituti di vigilanza privata.

L'esigenza di un approfondimento sul punto deriva dalla necessità di individuare una linea capace di armonizzare l'interpretazione delle diverse norme sulla competenza che si rinvencono nell'ambito del Testo Unico delle leggi di p.s. e nel discendente regolamento di esecuzione.

Come è noto, l'art.61 del R.D. n.635/1940 stabilisce che i permessi di porto d'arma per difesa personale sono rilasciati dal Prefetto o dal Questore (a seconda che si tratti di armi corte o lunghe).

Tale disposizione va compatibilizzata con il dettato dell'art.138, terzo comma, T.U.L.P.S., il quale, dopo la riforma del 2008, prevede che il Prefetto, all'atto dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, rilasci all'interessato anche la licenza di porto d'armi per difesa personale, prevista dall'art.42 del medesimo Testo Unico.

In sostanza, la norma ha "agganciato" la competenza al rilascio della licenza di porto d'armi a quella relativa all'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, nell'evidente considerazione che quest'ultima costituisce il provvedimento principale, presupposto essenziale per la concessione dell'altro titolo di polizia.

Questo sistema deve fare i conti con l'assetto determinato dalla riforma del 2008, quanto all'efficacia territoriale delle autorizzazioni alla gestione degli istituti di vigilanza.

L'attribuzione di un'efficacia ultra provinciale delle licenze ex art. 134 T.U.L.P.S., fa sì che, in pratica, gli istituti di vigilanza possano richiedere l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, nei confronti di personale che opera in sedi collocate in province diverse da quella il cui Prefetto ha rilasciato il titolo abilitativo ex art. 134 T.U.L.P.S.,.

In assenza di un'espressa disposizione armonizzatrice si è reso necessario compiere uno sforzo per ricercare il corretto punto di equilibrio.

Come è noto, questo Dipartimento, nelle precedenti direttive e da ultimo nella circolare 557/PAS.17591.10089.D(1)REG del 29 gennaio 2010, aveva individuato la soluzione più praticabile in un criterio sostanzialistico, in virtù del quale la competenza al rilascio dei decreti di approvazione delle nomina a guardia particolare giurata si radicava in capo al Prefetto della Provincia in cui "*le guardie giurate prevalentemente lavorano*"; risultava, invece, ferma la competenza del Prefetto del luogo di residenza per il permesso di porto d'armi (all'art.61 del R.D. n. 635/1940).

Approssimandosi l'entrata in funzione della banca-dati ex art. 252-bis del R.D. n.635/1940 - di cui si stanno mettendo a punto le funzionalità alla luce anche dei nuovi parametri previsti in materia di protezione dei dati personali, stabiliti dalla Direttiva (UE) 2016/679 - è parso opportuno sottoporre a riesame questa posizione, al fine di individuare criteri più certi, capaci di garantire a pieno l'applicazione del dettato dell'art. 138, terzo comma, T.U.L.P.S. ed evitare impropri fenomeni di *forum shopping*.

In questo senso si è ritenuto opportuno sottoporre anche questa questione al Consiglio di Stato che, nel predetto parere, ha fornito un definitivo chiarimento.

2) Competenza del Prefetto al rilascio sia del porto d'armi sia del decreto di nomina individuato nella cui provincia la persona interessata alla nomina risiede.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Il Consiglio di Stato, nel citato parere, ha ritenuto che occorra superare definitivamente la ripartizione della competenza sulla base del "lavoro prevalente".

Secondo il Supremo Organo, la possibilità che le guardie particolari giurate svolgano il proprio lavoro in più province senza alcun vincolo temporale o territoriale impone l'adozione di un criterio differente che consenta di monitorare il comportamento della guardia giurata anche al di fuori del lavoro e, quindi, nei rapporti sociali, oltre che nella vita privata.

Occorre, infatti, tenere presente che l'approvazione della nomina a guardia giurata ha come destinatario non l'istituto di vigilanza richiedente, bensì la persona fisica che aspira ad ottenere la concessione o il rinnovo della qualifica.

Nella ricostruzione del principio di individuazione della competenza, il Consiglio di Stato ha, dunque, valorizzato quegli elementi che fanno riferimento a quest'ultimo soggetto, tenendo altresì presenti i parametri di ragionevolezza e di non aggravamento del procedimento cui deve uniformarsi l'azione amministrativa.

Pertanto, il Supremo Organo ha ritenuto che la competenza del Prefetto al rilascio sia del porto d'armi sia del decreto di nomina venga individuata con riferimento all'autorità prefettizia nella cui provincia la persona interessata alla nomina risiede, se cittadino italiano, ovvero ha il domicilio fiscale, se cittadino comunitario.

Tale parametro, in effetti, non solo costituisce uno dei più comuni criteri sulla base dei quali il vigente diritto amministrativo determina l'Autorità competente a rilasciare atti o provvedimenti, ma trova un significativo elemento di conforto nel già citato art. 61 del Regolamento di esecuzione.

Come si è detto, infatti, questa disposizione prevede proprio che le licenze di porto d'armi vengano rilasciate dall'Autorità provinciale di p.s. del luogo di residenza o domicilio, con ciò palesando un principio generale ispiratore in materia.

Va detto, peraltro, che l'adozione di questa soluzione garantisce il necessario livello di approfondimento dei controlli, senza peraltro far venir meno l'esigenza per la "Prefettura di rilascio" di disporre di un quadro costantemente aggiornato del personale giurato operante alle dipendenze degli istituti di vigilanza, esigenza che sarà garantita al meglio con l'attivazione della ricordata Banca-dati ex art. 252-bis del R.D. n.635/1940.

Tale parere, che sposa la tesi prospettata da questo Dipartimento, richiede di reindirizzare le procedure di rilascio dei decreti di approvazione alla nomina di guardia particolare giurata e del connesso permesso di porto d'armi.

In considerazione di ciò, si ritiene che gli istituti di vigilanza ed i privati dovranno presentare l'istanza per il rilascio o il rinnovo dei predetti titoli di polizia alla Prefettura competente per il luogo di residenza del dipendente (se cittadino italiano) o di domicilio fiscale (se cittadino comunitario).

### 3) Indicazioni operative per l'applicazione a regime dei nuovi criteri sulla competenza.

In particolare, si ritiene che, a regime, il nuovo assetto delle competenze, andrà realizzato secondo le seguenti linee applicative:

- a) **istanza di primo rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e del permesso di porto d'armi.**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

L'inoltro dell'istanza potrà avvenire secondo le modalità "tradizionali" ( consegna diretta della domanda al competente Ufficio della Prefettura, ovvero invio per posta) oppure per mezzo di posta elettronica certificata ( PEC).

Nel caso di inoltro via PEC, l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in maniera digitale (art.1, comma 596, della Legge n.147/2013), secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014, qui accluso in copia per un pronto riferimento.

Al fine di verificare il corretto pagamento dell'imposta di bollo, con la modalità digitale, le Prefetture vorranno procedere agli adempimenti di cui ai punti "5. *Adempimenti delle Amministrazioni*" e "6. *Disposizioni attuative*" del citato Provvedimento del 19 settembre 2014, installando l'apposito *software*, disponibile sui siti istituzionali dell'Agenzia delle Entrate e sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Si precisa che fino all'entrata in funzione della banca-dati di cui all'art. 252-*bis* del R.D. n. 635/1940, la Prefettura comunicherà l'avvenuto rilascio del titolo ex art.138 T.U.L.P.S. e del permesso di porto delle armi alla Prefettura che ha rilasciato all'istituto da cui dipende la neoguardia giurata la licenza ex art. 134 T.U.L.P.S., di carattere ultraprovinciale,. Ciò al fine di consentire un'adeguata circolazione informativa, atta a permettere all'Autorità di p.s. lo svolgimento di adeguati controlli;

b) **istanza di rinnovo del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e del permesso di porto d'armi.**

Anche in questo caso, l'istanza dovrà essere presentata secondo le modalità descritte al precedente punto a) alla Prefettura competente per il luogo di residenza o di domicilio fiscale.

Fino all'entrata in funzione della banca-dati di cui all'art. 252-*bis* del R.D. n. 635/1940, la predetta Prefettura comunica l'avvio del procedimento e i provvedimenti finali adottati alla Prefettura che aveva, nel precedente sistema, concesso l'approvazione della nomina a guardia giurata e il permesso di porto d'armi.

4) *Indicazioni applicative per la fase transitoria.*

Per i procedimenti che, alla data della presente circolare siano già in corso, si ritiene che occorra procedere in termini capaci di contemperare i diversi principi che presiedono all'azione amministrativa e, in particolare, quelli di non aggravamento del procedimento, di proporzionalità, oltre che naturalmente il noto criterio del *tempus regit actum*.

Su queste premesse, si ritiene che le diverse situazioni suscettibili di presentarsi in concreto possano essere regolate, secondo le seguenti modalità:

1. **istanze di cui non è stata avviata l'istruttoria.**

In tale ipotesi, si ritiene che debba trovare piena applicazione il principio del *tempus regit actum*. Pertanto, la Prefettura – ove non sia competente secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato – provvederà, dandone contestuale informazione all'istituto di vigilanza e all'interessato, a trasmettere l'istanza, corredata della relativa documentazione, alla Prefettura territorialmente competente per il luogo di residenza o di domicilio fiscale, la quale, a sua volta, darà corso alle necessarie attività istruttorie e ad adottare i provvedimenti finali;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

**2. istanze di cui è stata avviata l'istruttoria, ma per le quali non è stato ancora adottato il provvedimento finale.**

In tal caso, l'avvio dell'istruttoria determina un "effetto affidamento" nell'istituto di vigilanza richiedente che non può essere travolto.

Alla luce di ciò, si ritiene ragionevole che la Prefettura che ha ricevuto l'istanza concluda il procedimento adottando i provvedimenti finali e comunicandoli alla Prefettura competente per il luogo di residenza o per il luogo del domicilio fiscale;

**3. titoli autorizzatori rilasciati, nel vigore del precedente sistema di riparto delle competenze.**

Tali provvedimenti devono considerarsi validi fino alla loro natura scadenza; pertanto, gli istituti di vigilanza e i loro dipendenti interessati non dovranno richiedere il rilascio di nuovi titoli. Resta fermo che il rinnovo di questi ultimi avverrà secondo le modalità di applicazione a regime delle indicazioni partecipate dal Consiglio di Stato.

*5) Entrata in vigore del presente atto di indirizzo.*

In considerazione della necessità di consentire alle Prefetture e alle Questure di adottare le necessarie misure organizzative, si dispone che il presente atto di indirizzo entri in vigore a decorrere dal 3 aprile p.v..

Al fine di accelerare il passaggio al nuovo sistema di competenze, resta inteso che, per le istanze di primo rilascio o rinnovo del titolo di polizia di cui al citato art. 138, terzo comma, T.U.L.P.S. e della correlata licenza di porto d'armi presentata, nel periodo intercorrente tra la data della presente circolare e il 2 aprile p.v., troveranno da subito applicazione le indicazioni di cui al precedente paragrafo 4), punto a).

A decorrere dalla medesima data del 3 aprile p.v. cessano di trovare applicazione le indicazioni riguardanti l'individuazione dell'Autorità competente a rilasciare il decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e del connesso porto d'armi, contenute nelle seguenti circolari:

- circolare n.557/PAS/15403/10089.D(1) del 15 dicembre 2008, che deve quindi ritenersi superata *in parte qua*;
- circolare n. 557/PAS/14885.10089.D(1) del 12 agosto 2009, che deve intendersi integralmente abrogata;
- circolare n. 557/PAS.17591.10089.D(1)REG del 29 gennaio 2010 che deve considerarsi superata *in parte qua*.

Atteso il carattere di novità delle direttive qui formulati, le Prefetture vorranno partecipare i contenuti del presente atto di indirizzo agli istituti di vigilanza cui hanno rilasciato l'autorizzazione ex art. 134 TULPS, anche a valenza ultraprovinciale.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione, si segnala che l'Ufficio per la Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento che si renderà necessario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta